

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.9.2023 La Nuova Procedura Civile, 2, 2023 www.lanuovaproceduracivile.com ANNO XI

Centro Studi



www.dirittoavanzato.it

## Procedimento disciplinare, appello, termini perentori

E' inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono <u>perentori</u> e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 230 del 28 dicembre 2021 (pubbl. 29.3.2022)

...omissis...

N. 258/18 R.G. RD n. 230/21

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI Presidente f.f. - Avv. Rosa CAPRIA Segretario f.f. - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA Componente - Avv. Ettore ATZORI Componente - Avv. Stefano BERTOLLINI Componente - Avv. Patrizia CORONA Componente - Avv. Donato DI CAMPLI Componente - Avv. Mario NAPOLI Componente - Avv. Alessandro PATELLI Componente - Avv. Carolina Rita SCARANO Componente - Avv. Francesca SORBI Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente

#### SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. dell'Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (CF [OMISSIS]) difeso dagli avv. [OMISSIS] e [OMISSIS] del foro di Ferrara eletto domicilio in Ferrara Corso [OMISSIS] (PEC [OMISSIS]) avverso la decisione RD 27/2018 di data 19.4.2018 depositata il 16.5.2018 e notificata in data 6.7.2018 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Bologna, con la quale al ricorrente veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per mesi otto;

il ricorrente, Avv. [RICORRENTE] non è comparso.

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Udita la relazione del Consigliere avv. Patrizia Corona

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## FATTI DI CAUSA

Il ricorrente è stato tratto a giudizio disciplinare con la seguente incolpazione:

"a) violazione dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense per aver trattenuto indebitamente somme che dovevano essere restituite alle assistite signore [OMISSIS] e [OMISSIS], fatti commessi a [OMISSIS] dall'anno 2012 ad oggi;

- b) violazione degli artt. 9 e 30, commi primo e secondo, del Codice Deontologico Forense, per non avere gestito con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita e non avere mai specificato quale parte di dette somme a lui consegnate dalle signore [OMISSIS] e [OMISSIS], fosse destinata al compenso della propria attività professionale e quale invece fosse destinata alla definizione del rapporto debitorio delle assistite; ciò, pur essendosi impegnato in occasione di un incontro alla presenza dell'avv. [OMISSIS] tenutosi nel 2013, a "restituire quanto fosse rimasto, dopo aver quantificato la sua attività", fatto commesso a [OMISSIS] dal gennaio 2012 ad oggi;
- c) violazione degli artt. 9 e 29, II° comma del Codice Deontologico Forense, non avendo tenuto la contabilità o quantomeno non avendo reso alla parte assistita una nota dettagliata delle spese sostenute oltre che degli acconti ricevuti; ciò, pur avendo genericamente affermato in occasione di un incontro tenutosi nell'anno 2013, di aver affrontato "numerose spese nelle procedure seguite", impegnandosi di fatto ad eseguire un conteggio, senza mai provvedere, fatto commesso a [OMISSIS] dal 2013 ad oggi;
- d) violazione dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense per avere di fatto condizionato la restituzione delle somme a lui consegnate dalle signore Ferrare e [OMISSIS], alla presenza di "fondi" nel proprio conto corrente, fatto commesso a [OMISSIS] dal 2013".

Il procedimento disciplinare traeva origine dall'esposto inviato al COA di Ferrara delle signore [OMISSIS] e [OMISSIS] le quali riferivano al di aver conferito nel gennaio 2012 mandato all'avv. [RICORRENTE], al fine di comprendere per quale motivo fosse stata cambiata la serratura di un appartamento di loro proprietà, da tempo disabitato e per il quale non pagavano le spese condominiali a causa di difficoltà economiche.

Il legale aveva loro riferito che, per risolvere la situazione, era necessario intraprendere una causa, per l'instaurazione della quale le esponenti corrispondevano all'avv. [RICORRENTE] € 15.000,00. Due anni dopo a causa della mancanza di informazioni sullo stato della procedura le esponenti si rivolgevano ad un conoscente notaio, dal quale apprendevano che l'immobile era stato venduto all'asta già nell'ottobre 2012.

Le esponenti si rivolgevano quindi ad altro professionista il quale prendeva contatti con l'avv. [RICORRENTE] per ottenere chiarimenti. All'esito e in occasione di un incontro con l'avv. [RICORRENTE] questi consegnava alle signore [OMISSIS] e [OMISSIS] due assegni per complessivi € 32.000,00 circa e si impegnava a restituire le somme percepite in precedenza.

Nel corso dell'istruttoria venivano sentite sia le esponenti che l'incolpato, nonché assunte informazioni da testimoni, indi la sezione approvava il capo di incolpazione sopra riportato e disponeva la citazione a giudizio dell'incolpato.

In sede dibattimentale venivano acquisiti documenti ed escussi testi e all'esito il CDD, accertata la sussistenza degli illeciti contestati, irrogava all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi otto.

La notifica della decisione veniva richiesta all'Ufficiale giudiziario una prima volta in data 6.6.2018 con indicazione dell'indirizzo dell'avv. [RICORRENTE] in Ferrara Corso [OMISSIS] e la stessa non si perfezionava per irreperibilità del destinatario.

Una seconda notifica veniva richiesta all'Ufficiale Giudiziario in data 22.6.2018 con indicazione dell'indirizzo dell'avv. [RICORRENTE] in Ferrara Via [OMISSIS]. Questa notifica si perfezionava in data 6.7.2018 per compiuta giacenza in quanto l'atto non veniva ritirato nei 10 giorni dall'avviso di avvenuto deposito immesso in cassetta in data 25.6.2018.

In data 12 ottobre 2018 il COA di Ferrara inviava all'avv. [RICORRENTE] la raccomandata a.r. a mezzo PEC con la quale comunicava i termini di esecuzione della sospensione di mesi otto disposta dal CDD di Bologna e divenuta esecutiva in mancanza di tempestiva impugnazione. All'esito di tale comunicazione, in data 9.11.2018, il ricorrente depositava al COA di Ferrara atto di impugnazione avverso la decisione del CDD con la quale chiede che il Consiglio Nazionale voglia dichiarare nulla o comunque annullare la decisione impugnata e in via

Le conclusioni sono sostenute dall'esposizione di due motivi di gravame:

subordinata la riforma con applicazione di una sanzione disciplinare meno afflittiva.

Con il primo motivo si ribadisce l'eccezione di nullità del procedimento disciplinare, già sollevata innanzi al CDD, per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale del 13.02.2018 formulata dall'incolpato per proprio legittimo impedimento certificata per "sindrome influenzale" e l'indicazione medica di "assoluto riposo" e "terapie del caso" per cinque giorni. Il mancato riconoscimento del legittimo impedimento avrebbe quindi leso il diritto di difesa del ricorrente.

Con il secondo motivo si contesta la fondatezza della ricostruzione di merito operata dal CDD. Secondo l'avv. [RICORRENTE], l'impostazione della decisione non merita di essere condivisa dal momento che l'art. 30 CDF impone una gestione diligente del denaro ricevuto dal cliente, mentre nella delibera vengono richiamati gli assegni circolari per complessivi € 32.000,00, rivenienti dalla vendita all'asta dell'immobile, che le due esponenti non avrebbero mai voluto ritirare. Conseguentemente, non potrebbe affermarsi che il ricorrente abbia operato una gestione non diligente del suddetto denaro, del quale non avrebbe avuto nemmeno disponibilità, dal momento che gli assegni non erano intestati a lui.

Allo stesso modo, il ricorrente ritiene infondata l'accusa di aver violato l'art. 29, c. II, NCDF, in quanto, a suo dire, non sarebbe stato provato che egli fosse entrato in possesso del denaro, né che le clienti avessero mai chiesto un rendiconto dettagliato.

A fronte di tanto, dunque, l'avv. [RICORRENTE] contesta che nel corso dell'istruttoria siano stati provati i fatti di cui all'esposto e che, al contrario, gli addebiti mossi nei suoi confronti non abbiano ritrovato riscontro preciso ed inequivocabile nel procedimento.

La decisione sarebbe in contrasto con la realtà dei fatti, al punto che, pur di applicare la sanzione nella sua forma aggravata, il CDD avrebbe utilizzato argomentazioni "insostenibili" a detta ricorrente.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Dall'esame degli atti di causa e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente risulta che la notifica della decisione si sia perfezionata in data 6 luglio 2018 con conseguente irrimediabile tardività del presente gravame proposto in data 9.11.2018 e all'esito della PEC con la quale il COA di Ferrava comunicava l'esecuzione della sanzione irrogata.

Su punto il ricorrente argomenta che ai sensi dell'art. 149, 3 comma cpc la notificazione della decisione si sarebbe perfezionata nel momento di legale conoscenza dell'atto e quindi nel momento in cui l'avv. [RICORRENTE], reso edotto dalla PEC del COA circa la sanzione comminata dal CDD, si recava all'ufficio postale a ritirare l'atto in giacenza e non anche nel termine indicato dall'art. 8 della L. 890/82 ovvero nei 10 giorni successivi dalla data di avviso di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.

La conclusione sarebbe fondata sul fatto che il comma 3 dell'art. 149 cpc vigente dal 1.3.2006 avrebbe sostituito la normativa di cui all'art. 8 L 890/82.

L'assunto è palesemente destituito di giuridico fondamento.

L'art. 149 cpc laddove richiama la "legale conoscenza dell'atto" al fine del perfezionamento della notifica demanda alla disciplina di cui alla L. 890/1982 per quanto riguarda le notifiche a mezzo posta.

Come ricordato anche dal ricorrente, l'art. 8 della L 890/1982 nel dettare le modalità di consegna e avviso dell'atto da notificare a destinatario assente o che rifiuti di ricevere l'atto prescrive che il piego sia depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna e che del tentativo di notifica e del deposito presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affissa alla porta o immessa nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione. L'avviso deve poi contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego mediante ritiro nel termine di sei mesi e con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della suddetta raccomandata di avviso ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore.

Nel caso di specie tutte le modalità di notificazione prescritte risultano adempiute e la "legale conoscenza dell'atto" intervenuta in data 6.7.2018.

Dal che consegue la tardività del presente ricorso.

### P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2021;

IL SEGRETARIO f.to Avv. Rosa Capria IL PRESIDENTE f.f. f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi .28 dicembre 2021

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria